### Cassazione penale sez. III, 29/09/2025, n. 32172

# Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 3 ottobre 2022, il Tribunale di Lanciano condannava (*omissis*) alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui allâ??art. 7, comma 1, D.L. n. 4 del 2019, per aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica, compilata dalla moglie in data 13/03/2019, allo scopo di beneficiare del reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare vincite online nellâ??anno 2017 per Euro 38.020,60, nellâ??anno 2018 per Euro 55.931,00, nellâ??anno 2019 per Euro 43.960,83.

Con sentenza del 24 ottobre 2024, la Corte di appello di Lâ?? Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute allâ?? imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in dieci mesi e venti giorni di reclusione, confermando nel resto.

- 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lâ??Aquila, (*omissis*), tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
- **2.1** Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allâ??art. 7 D.L. n. 4 del 2019.

In sintesi, la difesa deduce che le informazioni dovute a norma del D.L. n. 4 del 2019 contemplano anche le vincite superiori alla soglia di Euro 6.000,00; tuttavia, il ricorrente, alla stregua del prospetto della Guardia di Finanza in atti, non aveva superato la soglia di legge, poiché in tutti i mesi il ricorrente era incorso in una perdita, ad eccezione del mese di aprile 2019, in cui aveva registrato una vincita di Euro 2.254,17, comunque inferiore alla soglia di Euro 6.000,00.

**2.2** Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allâ??art. 7 D.L. n. 4 del 2019, con riferimento allâ??elemento soggettivo del reato.

Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla sussistenza dellà??elemento soggettivo del dolo specifico, essendo richiesta la prova che lâ??imputato abbia dichiarato il falso, con il fine intenzionale di ottenere dallo Stato la prestazione economica richiesta pur sapendo di non averne diritto.

**3**. Ã? pervenuta memoria a firma dellâ??avv. (*omissis*), difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste per lâ??accoglimento del ricorso, ribadendo che la parola â??vincitaâ?• deve essere interpretata come differenza tra somme giocate e somme incassate; evidenzia in proposito come le circostanze attenuanti generiche siano state concesse al ricorrente proprio in ragione delle ingenti perdite.

#### Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, già proposto con lâ??appello e motivatamente respinto dal giudice del gravame, Ã" inammissibile, sia per lâ??insindacabilità delle valutazioni di merito puntualmente e logicamente argomentate, sia per la genericità delle doglianze che così come prospettate solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; nello stesso senso, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

La Corte territoriale ha, infatti, richiamato le pronunce di legittimità con le quali Ã" stato chiarito che il conseguimento di redditi rilevanti per il riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza può senzâ??altro farsi coincidere con lâ??accreditamento dei relativi importi sul conto nella disponibilità del vincitore, non occorrendo che ad esso debba seguire il materiale prelievo della provvista corrispondente, potendo questa essere lasciata sul conto stesso e destinata ad ulteriori giocate (Sez., 3, n. 5309 del 24/09/2021, dep. 2022, Iuorio, n.m.; nello stesso senso, Sez. 7, n. 39783 del 04/10/2024, Flagiello, n.m.).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 54 del 2024, ha richiamato il principio, puntualizzando, sulla scorta di quanto affermato da Sez. 3, n. 44365 del 15/09/2021, Marino, che â??la giocata on line assume il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilitÃ, coincidente con lâ??accreditamento delle vincite sul (suo conto gioco; non si può, quindi, pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genereâ?•.

Lâ??indirizzo Ã" coerente con quanto affermato in materia tributaria, secondo cui il legislatore ben può intendere il conseguimento e/o la percezione di un reddito come acquisizione della effettiva diponibilità giuridica del diritto, che può manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche mancare (Sez. 5 civ., n. 2082 del 29/01/2021, Rv. 660304): la produzione di nuova ricchezza tassabile, dunque, non Ã" necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di â??atti di disposizione del dirittoâ?•.

Del resto, il beneficio, esente dal pagamento dellâ??IRPEF, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nellâ??elenco dei poveri ai sensi dellâ??art. 545 cod. proc. civ., per cui, precisa la Corte costituzionale, â??lâ??eventuale situazione di povertà in cui la persona si sia venuta a trovare nonostante le vincite Ã", insomma, comunque quella di chi, avendo una disponibilità economica, lâ??ha dissipata giocandoâ?•.

In conclusione, la vincita, pur se derivante da giochi on line, una volta ottenuta, entra comunque nella disponibilitĂ del soggetto, per cui lâ??esistenza di un saldo negativo â??non esclude che gli

importi vinti siano stati accreditati sul conto giocoâ?• del percettore e che da questo â??siano stati utilizzati per effettuare altre giocate o, comunque, destinati a compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante poste debitorie da pagare: il che denota lâ??effettiva disponibilitĂ delle sommeâ?•; â??a ragionare diversamente, non solo si rischierebbe di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco dâ??azzardo, i cui rischi risulterebbero comunque coperti dal beneficio statale del reddito di cittadinanzaâ?• (Corte cost., sent. n. 54 del 2024, cit.; Sez., 3, n. 5309 del 24/09/2021, cit.).

Alla luce della giurisprudenza di legittimit $\tilde{A}$  e di quella della Corte costituzionale richiamate, deve, quindi, affermarsi che, ai fini del superamento della soglia reddituale di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, devono essere considerate non le vincite nette, quale differenza tra somme giocate e somme incassate, bens $\tilde{A}$ ¬ le vincite lorde, che gi $\tilde{A}$  integrano lâ??acquisizione di un benef $\tilde{A}$ ¬cio economico che non pu $\tilde{A}^2$  risentire del successivo reimpiego delle somme vinte attraverso ulteriori giocate.

2. Il secondo motivo di ricorso Ã" inammissibile perché nuovo, non risultando che la doglianza sia stata proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo Ã" stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066).

E, secondo un orientamento a più riprese affermato da questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura â??a prioriâ?• un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

Per altro verso, osserva il Collegio, che la sentenza di primo grado ha escluso che, in ragione della entità delle somme investite nel gioco, potesse dedursi la insussistenza dellâ??elemento soggettivo del reato, in particolare la mancata rappresentazione dellâ??omissione e della non spettanza del beneficio, vale a dire la â??leggerezzaâ?• del ricorrente.

Tanto premesso, e ferma la novit $\tilde{A}$  del motivo dedotto, il ricorrente non si  $\tilde{A}$ " confrontato nella??atto di appello e nei motivi di ricorso per cassazione con tali argomenti, sicch $\tilde{A}$ © il motivo di ricorso  $\tilde{A}$ " inammissibile anche sotto questo profilo, dovendosi ricordare la??orientamento di questa Corte secondo cui a??Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, pu $\tilde{A}^2$  essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisivit $\tilde{A}$ , nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo

intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottataâ?• (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).

**3**. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nellâ??interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dellâ??art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi Ã" ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza â??versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità â?•, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

### P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lâ??11 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2025.

## Campi meta

Massima: Ai fini del superamento della soglia reddituale di accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza, devono essere considerate le vincite lorde, e non le vincite nette, calcolate come differenza tra somme giocate e somme incassate.

Supporto Alla Lettura:

#### REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza  $\tilde{A}$ " una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povert $\tilde{A}$ , alla disuguaglianza e allâ??esclusione sociale.

Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, ed Ã" associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per lâ??inclusione sociale.

Per ottenerlo occorre possedere determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo. La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarà **superato** dalle **nuove misure** di inclusione sociale e lavorativa. Potranno continuare a ricevere il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 i nuclei familiari dove ci sia almeno una persona minorenne o con disabilità o con almeno 60 anni di etÃ, in caso contrario potranno continuare a riceverlo i nuclei familiari avviati ai servizi sociali che entro il 30 novembre 2023 siano stati da questi presi in carico in quanto valutati non attivabili al lavoro, oppure i cui componenti tra i 18 e i 59 anni siano stati avviati ai Centri per lâ??Impiego e da questi, in quanto non attivabili, reindirizzati ai servizi sociali e presi in carico entro il 30 novembre 2023. Il c.d. â??Decreto Lavoro 2023â?• (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto due nuove misure di inclusione sociale e lavorativa:

- dal 1° settembre 2023 possono accedere al *Supporto per la Formazione e il Lavoro* (SFL) i singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dellâ??ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere allâ??Assegno di inclusione o i singoli componenti dei nuclei che percepiscono lâ??Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, purché risultino esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dellâ??ADI. La misura è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione;
- dal 1° gennaio 2024 i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a euro 9.360, dove ci sia almeno una persona minorenne o con disabilità o over 60 o in condizioni di svantaggio certificate dalla pubblica amministrazione potranno richiedere lâ?? Assegno di Inclusione (AdI) per 18 mesi rinnovabili.

Entrambe le nuove misure richiedono il rispetto di ulteriori requisiti, che riguardano principalmente la condizione economica, la cittadinanza, la residenza e il soggiorno.

Giurispedia.it